

AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI INTEGRATI DOMICILIARI ANZIANI DELL'AMBITO DEL RHODENSE (SISDA) AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000

DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU (PNRR)

MISURA 5 - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" SOTTO COMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" –

INVESTIMENTO 1.1 - SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-

LINEA 1.1.2 - AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – CUP H14H22000320006

LINEA 1.1.3 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ - CUP H14H22000330006

visti:

- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e ss.mm.ii.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 11 istitutivo del Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP);
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Richiamati

- il Decreto n. 450/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale è stato adottato il Piano Operativo per la presentazione di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2, e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono progettualità per l'implementazione di: a) Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta.
- il Decreto n. 5/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione Europea – Next generation EU.
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – n. 98 del 9 maggio 2022 che decreta l'approvazione dei progetti degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento e che nello specifico individua SER.CO.P.:

- a) quale beneficiario per la Linea 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" Missione 5 Componente 2 pari a € 2.460.000 con CUP H14H2200032000
- b) quale beneficiario per la Linea 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione" Missione 5 Componente 2 pari a € 330.000 con CUP H14H22000330006
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Sercop n. 53 del 09/08/2022 di Esame e approvazione della bozza della Scheda Progetto per la Linea 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" Missione 5 - Componente 2 PNRR - CUP: H14H22000320006 che individua l'ATS Rhodense in quanto capofila progettuale e l'ATS di Garbagnate in quanto ATS Associato
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Sercop n. 54 del 09/08/2022 di Esame e approvazione bozza della Scheda Progetto per la Linea 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione" Missione 5 Componente 2 PNRR - CUP: H14H22000330006 che individua l'ATS Rhodense in quanto capofila progettuale e l'ATS di Garbagnate in quanto ATS Associato
- le suddette Schede Progetto per la Linea 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" e per la Linea 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione", che individuano per ATS Rhodense, quale modalità di attuazione del progetto di costruzione di una rete territoriale integrata degli interventi socio assistenziali e socio sanitari al domicilio, una procedura di co-progettazione ai sensi art. 55 del D Lgs 117/17 e ss.mm.ii.
- l'art. 1 commi da 162 a 168 della Legge 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022)
- gli artt. 24-27 e 29 delle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente adottate con il DPCM 21 novembre 2019
- il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021 - 2023 (cap. 2, scheda LEPS 2.7.3 Dimissioni protette)
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione di Sercop n. 74 del 09/11/2022 di approvazione delle "Linee Guida per la gestione dei processi decisionali e per la definizione delle funzioni di presidio delle Linee di Intervento finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"

RICHIAMATI

- 1) **La Legge 328/2000** "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
 - all'art. 1, comma 1, recita: "*La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione*";
 - all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;

- all'art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
 - all'art. 6, comma 2, lettera a) attribuisce ai Comuni l'attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore.
- 2) **l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001** (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
- 3) **l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco.
Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi – consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi.
- 3bis) **l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241** che dispone che all'attribuzione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari più in generale ad enti pubblici e privati sia esercitata nella forma del procedimento amministrativo, come tale, sottoposta a regole di trasparenza e di imparzialità.
- 4) **le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali"** emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la coprogettazione:
- si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.
- 5) **la Legge Regionale n. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"** con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19 e 20 che riconosce i soggetti del Terzo Settore quali attori del sistema che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie.

- 6) **la D.G.R. Lombardia n. IX/1353 del 2011** “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla Comunità” che propone ai Comuni lombardi le linee di indirizzo per la gestione, sperimentazione e promozione dei servizi alla persona con le reti del privato sociale, recependo il patrimonio di esperienza presente e attivo sul proprio territorio e il valore dell’attività esercitata dai soggetti del Terzo Settore quali gestori di unità di offerta, erogatori di servizi alla persona e promotori di attività innovative. La D.G.R. in particolare indica la coprogettazione tra gli strumenti per disciplinare in maniera unitaria i rapporti tra pubblica amministrazione e Terzo Settore.
- 7) **la D.d.g. n. 12884/2011** che approva il documento “Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”. La D.d.g. valuta infatti che il carattere innovativo della procedura attivata risponde all’esigenza di stimolare l’innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di erogazione dei servizi di promozione del benessere comunitario, nonché di stimolare la crescita qualitativa e la capacità di offerta delle organizzazioni afferenti al Terzo Settore in modo che possano sempre più efficacemente concorrere alla realizzazione degli interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio.
- 8) **il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore)**, il quale, nell’ambito del TITOLO VII “dei rapporti con gli enti pubblici”, prevede all’art. 55 che:
- “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e coprogettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*
- 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*
- 3. La coprogettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2.*
- 4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”.*
- 9) **il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018** rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall’ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del

2017, nel quale si legge: *“le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione”* (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea (...).”

Più in generale, è ragionevole ritenere che le Amministrazioni debbano volta per volta motivare la scelta di ricorrere agli stili procedurali delineati dal Codice del Terzo Settore, in luogo dell'indizione di una ordinaria gara d'appalto. L'attivazione di una delle forme enucleate dal Codice del Terzo Settore, infatti, priva de facto le imprese profit della possibilità di affidamento del servizio e, in termini più generali, determina una sostanziale segregazione del mercato: in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, pertanto, l'Amministrazione dovrà puntualmente indicare e documentare la ricorrenza, nella concreta vicenda, degli specifici profili che sostengono, motivano e giustificano il ricorso a procedure che tagliano fuori ex ante gli operatori economici tesi a perseguire un profitto.

L'Amministrazione dovrà, in particolare, evidenziare la maggiore idoneità di tali procedure a soddisfare i bisogni lato sensu “sociali” ricorrenti nella fattispecie, alla luce dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed efficacia ed in comparazione con gli esiti che verosimilmente produrrebbe l'alternativa del ricorso al mercato.

(...) il ricorso alle procedure di cui al Codice del Terzo Settore deve essere volta per volta specificamente motivato quale riflesso operativo del preminente valore “sociale” dell'affidamento, in diretta connessione con i principi sottesi al considerando 114 della direttiva 2014/24/UE ed all'analogo considerando n. 120 della direttiva 2014/25/UE, secondo cui “I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato”.

- 10) **la Sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020** secondo la quale il succitato art. 55 rappresenta *“una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost., realizzando per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.*

L'art. 55 del Codice del Terzo Settore, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella progettazione e nell'organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall'art. 5 del medesimo Codice del Terzo Settore”.

La chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici è dunque riconosciuta nella specifica attitudine degli Enti del Terzo Settore a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale.

“Gli Enti del Terzo Settore, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli Enti del Terzo Settore, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «coprogrammazione», la «coprogettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.” Il modello configurato dall'art. 55 Codice del Terzo Settore, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

- 11) **la legge 11 settembre 2020 n. 120** di conversione con modificazioni del DL 16.07.2010 n. 76 (cd. Decreto semplificazioni) che ha introdotto diverse modifiche al codice dei contratti alcune delle quali sono finalizzate a coordinare l'applicazione del codice dei contratti stesso con quello del Terzo Settore; si fa in particolare riferimento agli art. 30 recante principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, all'art. 59 relativo alle procedure di aggiudicazione e all'art. 140 in ordine alla disciplina di settore per l'affidamento dei servizi sociali.
- 12) **il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021**, con il quale vengono **adottate** le “linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore), con le quali viene fornito un quadro di analisi finalizzato a supportare gli enti pubblici nella concreta applicazione degli artt. 55 -57 del codice del Terzo Settore, nonché viene puntualmente definita la distinzione tra rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi. In particolare il suddetto decreto definisce un procedimento amministrativo da seguire in corso di coprogettazione, quale “metodologia ordinaria” per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore riferito a specifici progetti di servizio o di intervento.

CONSIDERATO CHE

- Il Piano Sociale di Zona dei Comuni del Rhodense 2021 – 2023, che individua nella coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. la matrice nei rapporti di sussidiarietà tra Sercop e terzo settore.

Per quanto attiene alle relazioni con il terzo settore riafferma la volontà di operare in una logica che, superando una visione di committenza, si muova verso una sempre maggiore capacità di costruzione di partnership e alleanze strategiche per il territorio, indirizzandosi verso un modello di welfare territoriale collaborativo, in grado di rispondere in maniera più efficace ed appropriata ai bisogni dei cittadini/utenti, mettendo a sistema le visioni dei diversi attori che intervengono e valorizzando le capacità progettuali e gestionali di ognuno di essi

- Il Piano Sociale di Zona intende pertanto avvalersi dell'utilizzo dell'istruttoria pubblica di coprogettazione (ai sensi dell'art. 55 del citato decreto e utilizzando gli strumenti definiti dall'art. 11 della L. 241/90) per il raggiungimento degli obiettivi per i quali è essenziale la valorizzazione delle competenze progettuali degli enti del terzo settore al fine dell'erogazione di un migliore servizio ai cittadini utenti
- nel territorio del Rhodense l'adozione di un modello di governance collaborativa e allargata ha una tradizione ormai quasi ventennale e rappresenta una realtà consolidata, caratterizzata da una presenza capillare e articolata, con una forte interazione con il pubblico, centrata sull'aggregazione degli attori e delle agenzie territoriali e sulla definizione continua di nuove alleanze;
- Sercop riconosce il ruolo del Terzo Settore quale portatore di competenze progettuali, organizzative e operative necessarie alla progettazione e realizzazione di un sistema di servizi appropriata e rispondente ai bisogni delle persone;
- le organizzazioni no profit vantano una distintività e una specificità in termini di qualità dei servizi erogati (personalizzazione), di vicinanza ai bisogni espressi (prossimità), con particolare riferimento al contesto territoriale, di compartecipazione alle scelte decisionali da parte degli utenti (governance allargata), di capacità di lavorare in rete (networking) con gli altri attori della Comunità locale, di pluralismo dei valori espressi e praticati da parte di questa particolare tipologia organizzativa;

INDICE UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA

per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, in possesso di requisiti generali e di capacità tecnico-professionale, che manifestino la disponibilità alla coprogettazione del sistema dei servizi integrati domiciliari anziani dell'ambito del rhodense (SISDA) così come delineato nei successivi articoli

Sommario

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO.....	10
ART. 2 - PROGRAMMAZIONE ZONALE E COPROGETTAZIONE.....	10
ART. 3 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE.....	12
ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO.....	12
ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO	13
ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE	13
ART. 7 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E GOVERNANCE	15
ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO	15
ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE	16
ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	16
ART. 11 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA.....	17
ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO	19
ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE	20
ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.....	21
ART. 15 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE	23
ART. 16 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER.....	24
ART. 17 – ASSICURAZIONI.....	24
ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	25
ART. 19 – AVVERTENZE.....	25
ART. 20 – INFORMAZIONI	25
ART. 21 – CHIARIMENTI	25
ART. 22 – COMUNICAZIONI	26
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

ART. 1 – FINALITA' DEL PROCEDIMENTO

La finalità del presente procedimento è la costruzione di un sistema di aiuto intorno agli anziani al domicilio, integrato e connesso a tutta la rete socio assistenziale e funzionale ai diversi bisogni della persona, attuando una ricomposizione di tutti gli interventi funzionali al benessere della persona all'interno di un progetto individualizzato ed unitario.

Tale obiettivo è perseguito attraverso una procedura di coprogettazione quale strumento coerente con le finalità collaborative e partecipative dell'oggetto del progetto.

La conclusione del procedimento prevede la selezione e l'individuazione di uno o più partner con i quali sviluppare le attività di coprogettazione e successivamente la realizzazione degli interventi e delle azioni previsti dal progetto.

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE ZONALE E COPROGETTAZIONE

La spinta allo sviluppo di forme innovative di coprogettazione trova origine, oltre che nella normativa sopra citata, nelle scelte di fondo operate dalla programmazione zonale del Rhodense, che ha storicamente ritenuto che l'interesse pubblico all'interno del welfare locale può essere meglio perseguito sia nella fase di lettura dei bisogni, che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue, attraverso un modello collaborativo centrato sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione con il Terzo Settore e con le altre agenzie territoriali in grado di mettere in campo competenze e risorse. Il valore aggiunto di questo approccio fondato sulla ricerca di alleanze strategiche e partenariati progettuali tra gli attori del territorio può essere così sintetizzato :

- Innovazione: difficile da "vedere" e da realizzare attraverso un approccio "non collaborativo";
- Corresponsabilità tra i diversi soggetti partner verso una visione di sviluppo dei servizi territoriali;
- Costruzione di capitale sociale che implica arricchire il territorio di un patrimonio di relazioni, legami, fiducia, magari sperimentate in un certo ambito, che risultano preziosi in una pluralità di altre situazioni;
- Valorizzazione del capitale umano con focalizzazione sull'arricchimento del capitale relazionale e della multiprofessionalità per l'accompagnamento dei cittadini;
- Tutela dei beni della comunità attraverso processi inclusivi, partecipati e di riqualificazione dei beni comuni;
- Maggiore capacità e propensione a fare sistema, coinvolgendo soggetti diversi, a partire dai cittadini;
- Arricchimento e potenziamento degli interventi sociali, grazie all'ampliamento delle risorse messe a sistema dai diversi soggetti della partnership.

Il territorio del Rhodense ha già positivamente sperimentato tale approccio in una serie di coprogettazioni, tuttora in corso, nelle seguenti aree:

- a) Area Disabili con i progetti
 - "Party Senza Barriere", destinato al tempo libero delle persone con disabilità, frutto di una costante attività di coprogettazione con tutti gli enti che nel territorio si occupano di disabilità;
 - Panduji: una unità di offerta diurna sperimentale ed innovativa per adulti e minori disabili di età compresa tra 4 e 17 anni, non ricompresa nella rete delle tradizionali unità di offerta socio assistenziali regionali;
- b) Area Housing nella costruzione di un sistema articolato di interventi per l'abitare costituito da diverse attività, come l'agenzia dell'abitare, il tutoring di nuclei in emergenza abitativa, le iniziative di abitare temporaneo, il sostegno del canone concordato nei confronti delle proprietà, etc. sia nei confronti degli utenti che dei proprietari;

c) Area Minori con la progettazione dello “Spazio Tamias”: un servizio educativo diurno rivolto a minori e giovani in situazione di “ritiro sociale” (c.d. Hikikomori) finalizzato a recuperare la ripresa di contatto con la realtà esterna e con un contesto di relazioni il più possibile sociale.

Gli strumenti coerenti con tale approccio, considerati opzioni strategiche per la realizzazione degli obiettivi della programmazione zonale, sono :

- Tavoli di coprogettazione costituiti e convocati con un mandato connesso alla definizione di nuovi interventi, progetti o modalità di lavoro, con il compito di una valutazione preliminare del bisogno e di definizione di una proposta progettuale da sottoporre all'organo decisionale. I Tavoli sono il luogo fisico di pensiero e concreta elaborazione intorno ai processi di innovazione e sperimentazione. L'innovazione a qualsiasi livello richiede sempre una valutazione complessa e multidimensionale di problemi, bisogni e priorità, che possono essere meglio rappresentati e letti se provenienti da diversi attori, che esprimono diversi angoli visuali.
- Istruttorie pubbliche di coprogettazione che comportano la definizione di interventi innovativi o sperimentali o il ripensamento di servizi già in essere, nel rispetto della normativa vigente al momento e ispirate al massimo criterio di pubblicità e trasparenza.

È cruciale rinsaldare costantemente l'alleanza strategica con il privato sociale affinché Enti Locali e Terzo Settore concorrano responsabilmente, secondo i propri compiti, funzioni, autonomia e specificità, nell'attuazione delle politiche per il bene comune.

Il principio della “sussidiarietà orizzontale” ha trovato espressione nella L.R. n. 1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” e nella L.R. n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, dove i soggetti del Terzo Settore sono riconosciuti attori del sistema sociale, che partecipano attivamente alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, anche attraverso forme di convenzionamento con l'Ente pubblico.

All'interno di un sistema di Welfare che cambia, si auspica una “sussidiarietà circolare”, finalizzata a dare risposte appropriate e mirate ai bisogni delle persone, realizzando nuove forme di collaborazione tra Ente Pubblico e privato sociale, che consentano di reperire nuove risorse per lo sviluppo del sistema.

La coprogettazione rappresenta un tassello importante che si aggiunge al ventaglio delle opportunità di collaborazione tra l'Ente Pubblico e il Terzo Settore: è uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, rischiando risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

La costruzione di un sistema di welfare comunitario attraverso la coprogettazione consente di mettere a valore diverse competenze e professionalità espresse dall'ente pubblico e dal soggetto del Terzo Settore in una logica di progettazione permanente degli interventi che non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma che si mantiene per tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni via via emergenti.

Questa modalità consente una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti tradizionali di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni, attraverso l'azione continua del Tavolo di coprogettazione.

ART. 3 – OGGETTO E OBIETTIVI DELLA COPROGETTAZIONE

La coprogettazione ha per oggetto la definizione progettuale di iniziative, interventi e attività complesse da **attuarsi in termini di partnership tra l'ente e il soggetto a questo scopo individuato, con la messa in comune di risorse.**

La coprogettazione dovrà essere sviluppata nell'ambito dei confini definiti:

- dal progetto di massima con il quale vengono definiti gli elementi principali della coprogettazione (art. 5)
- dalle risorse messe a disposizione dall'ente pubblico che possono essere:

- risorse economiche proprie o di altro soggetto ma comunque destinate al progetto;
- beni mobili o immobili conferiti nella coprogettazione;
- risorse umane.

Nel successivo art. 6, nonché nell'allegato progetto di massima sono indicate le risorse messe a disposizione da Sercop: in sede di presentazione della candidatura i soggetti partecipanti dovranno dettagliare le risorse proprie (economiche e non) messe a disposizione del presente progetto.

Nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto partecipante dovrà fare specifico riferimento all'assetto attuale del territorio rhodense o dei relativi territori comunali, alle loro caratteristiche e alle prospettive evolutive e di innovazione del sistema.

È, infatti, fondamentale che la proposta progettuale trovi reale fattibilità nel territorio e riesca a garantire un impianto unitario per la gestione ed attuazione delle attività e degli interventi proposti.

Sulla base di tale documentazione, l'ente del Terzo Settore dovrà presentare:

- un progetto di attività coerenti con le finalità perseguite, che contenga una proposta organizzativa e le modalità gestionali degli interventi oggetto di coprogettazione. Essa potrà contenere elementi di consolidamento e di ulteriore miglioramento del livello qualitativo raggiunto dai servizi già erogati da Sercop, oltre ad elementi innovativi;
- un piano economico coerente con le indicazioni fornite nel presente avviso secondo il modello allegato (Modello 3);
- gli strumenti di controllo della coprogettazione e della gestione delle attività e delle proposte progettuali;
- l'individuazione delle aree oggetto di sviluppo strategico e ad alto impatto innovativo;
- le potenzialità progettuali in relazione alla capacità di durare nel tempo;
- una proposta di modalità di collaborazione e di collegamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio coprogettato.

Qualora nel corso della coprogettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni, che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner.

Il valore di tali interventi e attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 50% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 4 – DURATA DEL PROGETTO

L'accordo di collaborazione relativo alla coprogettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato, avrà durata dalla data di sottoscrizione, fino a dicembre 2025 con facoltà di proroga fino a marzo 2026.

Al termine del primo triennio e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo.

Stante le caratteristiche di innovazione del progetto e la possibilità di accedere a fonti di finanziamento non previste nel presente avviso, la durata della coprogettazione potrà essere incrementata in corso di svolgimento qualora l'accesso ad altre fonti di finanziamento consenta ulteriori sviluppi temporali del progetto, ferma restando la necessità di adeguare le attività e modificare la convenzione.

ART. 5 – QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO

L'allegato 1 è costituito dal **progetto di massima** che rappresenta la condizione di partenza della presente coprogettazione e definisce le finalità, i destinatari, gli obiettivi generali e specifici della coprogettazione nonché le risorse messe a disposizione da Sercop.

Tale documento ha l'obiettivo di fornire gli elementi essenziali per orientare i partecipanti alla predisposizione di proposte progettuali e di attività che saranno valutate ai fini della scelta dei partner.

ART. 6 – RISORSE PER LA COPROGETTAZIONE

Le risorse stimate per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e attività messe a disposizione da Sercop è pari a € 1.070.000,00 per ogni annualità.

Il budget totale sarà finanziato con risorse economiche:

- a) messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive, risorse economiche derivanti da fonti di propria pertinenza e destinate al progetto), per una quota minima pari al 5%;
- b) messe a disposizione dall'ente per un importo massimo annuo di € 1.070.000,00, per il triennio di coprogettazione, così suddivise:

linea 1. Assistenza domiciliare	€ 600.000,00
linea 2. Azioni finalizzate al mantenimento della socialità	€ 180.000,00
linea 3. Promozione dell'incontro domanda offerta di assistenti famigliari	€ 30.000,00
linea 4. Servizi di domiciliarità innovativi grazie all'introduzione di tecnologie	€ 100.000,00
linea 5. Azioni finalizzate all'aiuto alla persona sola	€ 100.000,00
Azioni innovative o sperimentali	€ 60.000,00
TOTALE	€ 1.070.000,00

La suddetta ripartizione di risorse potrà essere modificata in sede di coprogettazione in relazione alla qualità e aderenza ai bisogni dei progetti presentati.

Le risorse messe a disposizione da Sercop saranno finanziate sull'Investimento 1.1 - Sostegno Alle Persone Vulnerabili E Prevenzione Dell'istituzionalizzazione Degli Anziani Non Autosufficienti-

Linea 1.1.2 - Autonomia Degli Anziani Non Autosufficienti – CUP H14H22000320006

Linea 1.1.3 - Rafforzamento Dei Servizi Sociali A Favore Della Domiciliarità - CUP H14H22000330006, per le quote sotto indicate:

linea	CUP	importo
1.1.2	H14H22000320006	392.819,28 €
1.1.3	H14H22000330006	130.000,00 €
TOTALE		522.819,28 €

Le risorse di cui alla lettera b) rappresentano le risorse che l'ente mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di coprogettazione. Il suddetto valore si intende quale contributo finanziario che dovrà essere puntualmente definito in sede di svolgimento della coprogettazione.

Il valore complessivo del progetto sarà definito in sede di coprogettazione in relazione alle risorse effettivamente conferite dal partner, comprensive di valorizzazioni di beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive, e ogni altra risorsa messa a disposizione dall'ente partner, e alle linee attivate.

In linea di massima e salvo diverse evidenze che emergano in sede di coprogettazione sarà selezionato un solo partner per ogni linea di intervento.

Potranno essere ammessi più partner laddove le azioni proposte su una stessa linea:

- siano connotate da caratteristiche e peculiarità territoriali
- nel caso in cui i progetti presentati appartengano alla stessa linea di azione ma soddisfino bisogni differenti.

L'importo di cui alla lettera b), la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE). Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati.

A consuntivo, quindi, l'importo di cui alla lettera b) potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell'ente e quello del soggetto co-progettante, risultante dal piano economico-finanziario presentato in sede di procedura, che deve restare invariata.

L'Ente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di coprogettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 50% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione.

ART. 7 – TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E GOVERNANCE

La coprogettazione quale metodologia di attività collaborativa non si conclude con il procedimento amministrativo orientato all'avvio del partenariato, ma costituisce lo strumento di regia utilizzato nel corso dello sviluppo dell'intero progetto.

A seguito della scelta del/dei partner sarà costituito un Tavolo di coprogettazione, quale strumento stabile per l'analisi e la ridefinizione in itinere degli sviluppi progettuali, quando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto delle attività del progetto.

L'attività caratteristica connessa alla coprogettazione si sostanzia in due momenti distinti:

- 1) immediatamente successivo al momento della scelta del partner: consiste nella definizione congiunta dell'assetto finale del progetto da implementare, che è l'esito del confronto tra ente pubblico e partner a partire dal progetto di massima presentato dall'ente e dalla conseguente progettazione di dettaglio sviluppata dal partner. In tale sede viene definito anche il budget finale di progetto correlato al valore delle concrete attività messe in campo.

Le sessioni di coprogettazione vengono verbalizzate e, in caso di accordo tra i componenti del Tavolo, il verbale redatto ai sensi dell'art. 11 della L 241/90 costituisce accordo integrativo del provvedimento finale di Sercop (c.d. accordo procedimentale). L'attività del Tavolo di coprogettazione assolve alla fase B) del procedimento di coprogettazione rappresentata nel successivo art. 11.

- 2) il cuore delle attività di coprogettazione: consiste nella formalizzazione del Tavolo di coprogettazione attivo per tutta la durata del progetto, che valuta in modo partecipato il percorso e gli esiti dell'attività e interviene nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso. Al Tavolo è affidata la definizione del disegno di valutazione del progetto, nonché della misurazione degli esiti delle attività e della eventuale definizione di azioni correttive o migliorative degli interventi al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni espressi.

A seguito della firma della convenzione è previsto un modello di governance incentrato su due organismi: una Cabina di Regia della coprogettazione per il livello di programmazione e valutazione e una Equipe domiciliare anziani (EDA) per il livello gestionale ed operativo, come meglio delineato nel progetto di massima.

ART. 8 – PERSONALE IMPIEGATO

Le attività e progetti definiti nella convenzione che verrà stipulata al termine della procedura di coprogettazione devono essere svolti nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy e nel sostegno alle necessità dei cittadini che prendono parte alle attività proposte, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da queste espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice etico e di comportamento*" adottato da Sercop con Deliberazione del CdA n. 7 del 30 gennaio 2017 si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

Sercop può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro delle cooperative sociali e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la

gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 9 – SOGGETTI AMMESSI ALLA COPROGETTAZIONE

Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con Sercop per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati. Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi definiti dalle seguenti disposizioni normative:

- art. 4 del D.Lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii
- art. 1 comma 5, L. 328/2000, - art. 2 D.P.C.M.30.03.2001

ART. 10 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 REQUISITI GENERALI

Per potere instaurare un rapporto di coprogettazione in qualità di partner di Sercop, i soggetti partecipanti alla istruttoria devono essere in possesso, ai fini dell'ammissione, dei seguenti requisiti, in analogia all'art. 80 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50:

1. requisiti generali: assenza di ogni condizione che possa determinare l'esclusione dalla presente procedura e/o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al Raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio. Il possesso di tali requisiti viene dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità ivi indicate utilizzando il Modello 2 integrativo allegato al presente avviso;
2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei seguenti registri/albi, istituiti per la tipologia di associazione/organismo/Ente/impresa a cui il soggetto concorrente appartiene, per le attività ed i servizi oggetto del presente bando di coprogettazione:
 - per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
 - per le associazioni e gli enti di promozione sociale: regolare iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge n. 383/2000 e previsione espressa nello statuto e nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;

- per le cooperative: iscrizione nell'Albo regionale delle società cooperative per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione;
 - per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura di coprogettazione.
 - per le imprese: iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività inerente quella oggetto del presente Avviso. In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio;
 - iscrizione a Registri/Albi, ove previsto, iscrizione alla C.C.I.A.A., per attività e servizi inerenti l'oggetto della presente procedura, nelle more della migrazione dei dati al RUNTS e della piena attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15.09.2020, ai sensi dell'art.101, comma 2 del D.lgs. 03.07.2017 n. 117.
- Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto (sino alla conclusione della fase transitoria di attivazione del RUNTS) da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

3. requisiti di capacità economico-finanziaria esclusivamente per la presentazione di progettualità sulla Linea 1 - Assistenza domiciliare di cui all'art. 6
- a) possesso di un valore della produzione complessivo riferito al triennio 2019/2021 pari almeno a € 3.000.000,00 IVA esclusa; in caso di ATI si considera la somma del valore della produzione di tutti i partecipanti all'associazione di impresa.
 - b) fatturato specifico minimo annuo nel servizio di assistenza domiciliare riferito al triennio 2019/2021 pari ad € 600.000,00 IVA esclusa
 - c) numero minimo di utenti annui seguiti a domicilio pari a 200

Per consorzi di cooperative: il consorzio di cooperative deve essere in possesso di un volume d'affari globale almeno pari ad € 3.000.000,00 IVA esclusa con riferimento al triennio 2019-2021

Per determinare il fatturato del consorzio stabile si fa riferimento a quello aggregato (fatturato specifico del consorzio a cui si aggiunge quello delle rispettive cooperative socie).

Per A.T.I.:

l'ATI deve essere in possesso cumulativamente di un volume d'affari almeno pari a € 3.000.000,00 IVA esclusa con riferimento al triennio 2019-2021.

ART. 11 – MODALITÀ E FASI DELLA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

- A) selezione del partner al fine dell'individuazione del progetto definitivo;
- B) coprogettazione con la possibilità di apportare variazioni al progetto presentato;
- C) stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto selezionato

Fase A): selezione dei soggetto/i con cui sviluppare le attività di coprogettazione

Sarà individuato quale partner il soggetto/i che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato derivante dalla somma dei punteggi ottenuti nella parte progettuale e nella parte del piano economico con riferimento al cofinanziamento del progetto. La fase di selezione potrà anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse;

Fase B): redazione del progetto definitivo attraverso coprogettazione tra i responsabili di Sercop e i responsabili tecnici del soggetto selezionato. La procedura prenderà come base il progetto presentato e procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, con particolare riferimento a:

1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni
2. modalità di attuazione della governance di progetto
3. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire
4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione
5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate

Fase C): stipula della convenzione tra Sercop e il soggetto/i selezionato, che avverrà entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento con cui si procederà all'individuazione definitiva del soggetto coprogettante, all'approvazione del progetto definitivo scaturito dalla fase B) e all'approvazione dello schema di convenzione.

Nella convenzione saranno previsti, fra l'altro:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'ente procedente e da quelle offerte dagli ETS nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della coprogettazione;
- la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto selezionato, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del progetto in oggetto dovute per legge.

Al soggetto selezionato potrà essere chiesto di attivare i progetti e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione.

Sercop si riserva in qualsiasi momento:

- di chiedere al partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del quinto del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto;
- di disporre la cessazione delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie.

ART. 12 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DEL PROGETTO

I soggetti interessati a partecipare all'istruttoria di coprogettazione dovranno far pervenire, **entro le ore 12.00 del giorno** - obbligatoriamente via PEC all'indirizzo: gare.sercop@legalmail.it - la propria domanda, in conformità agli ALLEGATI 1, 2, 2 bis e 3 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. In caso di richiesta da parte di ATI i modelli dovranno essere presentati da tutte le componenti l'associazione, oltre ad apposita dichiarazione di voler costituire il raggruppamento con indicate esplicitamente le prestazioni rese dai singoli componenti il raggruppamento.

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

A pena di esclusione la domanda dovrà contenere:

- A. "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che dovrà contenere la documentazione amministrativa del concorrente come meglio specificato di seguito.
- B. "BUSTA B - PROPOSTA PROGETTUALE", che dovrà contenere il progetto del concorrente
- C. "BUSTA C - PIANO ECONOMICO", che dovrà contenere il piano economico del concorrente

BUSTA A - Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa consta della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatte come da modelli allegati 1, 2 e 2 bis, compilate in ogni loro parte. A pena di esclusione, la domanda deve essere firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto; la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

BUSTA B - Proposta progettuale

La proposta deve contenere tutti gli elementi atti a consentire una precisa e aderente valutazione.

Il progetto proposto dai partecipanti alla coprogettazione dovrà contenere:

un piano di iniziative e attività territoriali articolate secondo le finalità e gli obiettivi previsti nel progetto preliminare allegato.

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

Per agevolare la lettura l'elaborato progettuale dovrà essere redatto, per ciascuna linea di cui all'art.6 in massimo 5 facciate numerate e un massimo di 30 righe per facciata in formato A4 (carattere Arial non inferiore a 11 punti).

BUSTA C - Piano economico

Il soggetto concorrente dovrà redigere un piano economico compilando lo specifico modello allegato al presente avviso (Modello 3 – piano economico) contenente i dettagli della composizione dei costi della coprogettazione ed evidenziando le quote di cofinanziamento ovvero le risorse aggiuntive a disposizione per la coprogettazione e per la coproduzione/esecuzione del progetto (beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane).

Saranno ammesse solamente risorse ritenute funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

Il piano economico dovrà essere firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante/procuratore o dai legali rappresentanti in caso di firma congiunta, del soggetto concorrente.

In caso di RTI già costituito o consorzio il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante del soggetto mandatario o del consorzio. In caso di RTI costituendo, il progetto dovrà essere firmato dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande.

ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Determina l'esclusione dalla procedura la domanda di partecipazione di cui al punto A):

- che non sia stata presentata
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura la proposta progettuale di cui al punto B):

- che non sia stata presentata
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito.

Determina l'esclusione dalla procedura il piano economico di cui al punto C):

- che non sia stato presentato

- che non sia firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
- che non sia firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito

ART. 14 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La valutazione del contenuto della proposta progettuale e del piano economico sarà articolata in base ai seguenti punteggi:

VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI	PUNTEGGIO MASSIMO
PROPOSTA PROGETTUALE	90
PIANO ECONOMICO	10
TOTALE	100

1) PROPOSTA PROGETTUALE

Il Punteggio massimo previsto è di 90/100 così suddiviso:

CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTEGGIO
OBIETTIVI E PROGETTO	
analisi del contesto territoriale con riferimento alle aree di criticità e ai problemi prioritari che lo caratterizzano nelle aree oggetto di coprogettazione; sviluppo di obiettivi, bisogni prioritari relativi al contesto sociale in cui si andrà ad operare	10
coerenza del progetto con le indicazioni del progetto di massima e con l'approccio al sistema	5
articolazione del progetto, grado di definizione, coerenza interna, concretezza e fattibilità dei servizi, degli interventi e delle azioni previste rispetto alle finalità, agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici indicati nel progetto di massima, adeguatezza di strumenti e risorse utilizzate, grado di dettaglio ed adeguatezza della tempistica di realizzazione del progetto generale e dei singoli servizi, interventi e progettualità	12
approccio metodologico e strategie di azione: coerenza dell'approccio metodologico con riguardo ai risultati da raggiungere	9
previsione di attività e interventi, partendo dalla lettura dei bisogni e delle risorse del territorio	7
RISORSE	
strategie per il reperimento di fonti di finanziamento per la comunità	5

opportunità aggiuntive rispetto a quanto indicato dal progetto di massima atte ad arricchire il sistema domiciliarietà anziani	4
apertura alla comunità: 1. valorizzazione di risorse e contesti di collaborazione già esistenti 2. estensione della partnership per la realizzazione del progetto 3. ampiezza delle reti di collaborazione	10
AZIONI INNOVATIVE O SPERIMENTALI	
collegamento della proposta progettuale alla specificità dei servizi dell'Ambito e alle sue caratteristiche; valorizzazione di risorse e contesti di collaborazione già esistenti	8
sperimentazione di risposte innovative ai bisogni della comunità rispetto a modalità di risposta tradizionali o rispetto a bisogni che non trovano ancora risposte riconducibili all'azione pubblica	4
ESPERIENZA	
esperienza consolidata negli ambiti di intervento del progetto; progettualità attinenti le linee di progetto già sperimentate in altri territori	7
TRASVERSALITA'	
formulazione di una proposta progettuale che preveda sinergie tra le linee previste dall'avviso secondo un disegno unitario ed una strategia complessiva coerente agli obiettivi della coprogettazione e all'approccio di sistema	9
TOTALE	90

L'esame della documentazione amministrativa sarà effettuato con le modalità e in data che verrà comunicata in seguito.

La Commissione di esperti, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le proposte progettuali, valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri elencati. Il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sopra riportati.

Stante la centralità della qualità del progetto, per il buon funzionamento dei servizi innovativi previsti dal presente avviso non si procederà alla valutazione del piano economico per progetti che abbiano conseguito un punteggio **inferiore ai 65 punti**.

2) PIANO ECONOMICO

Il Piano economico deve essere presentato sul modello predisposto e allegato al presente avviso (Modello 3 piano economico).

Sarà effettuata una prima valutazione del piano economico che non comporterà un punteggio specifico ma un giudizio di ammissibilità del piano in relazione ai seguenti criteri:

- completezza del piano economico

- dettaglio e disaggregazione delle principali voci di costo che consentano piena chiarezza e trasparenza dei principali elementi che compongono il budget
- coerenza tra le previsioni di costo e le attività previste dal progetto
- coerenza dei costi presentati con i prezzi di mercato e con i contratti collettivi di settore per quanto attiene ai costi del personale.

Nel caso in cui alcuni dei suddetti elementi non fossero sufficientemente chiari la Commissione potrà chiedere ulteriori chiarimenti oppure disporre la non ammissibilità del piano economico previa estensione di dettagliata motivazione che evidenzi l'incoerenza del piano rispetto ai suddetti criteri.

Superata la fase di ammissione la valutazione del piano economico sarà effettuata sulla base del valore delle risorse proprie offerte e impiegate dal partner per la realizzazione degli interventi della coprogettazione (valore minimo 5%), secondo la seguente formula:

$X = P * RO / RM$ Dove:

X = punti da assegnare (10)

P = punteggio massimo previsto

RO = risorse offerte

RM = miglior risorse offerte

Si procederà alla riparametrazione delle offerte tecniche al fine non alterare il rapporto prezzo/qualità che l'Ente ha stabilito nel presente bando, altrimenti l'elemento prezzo, proporzionalmente meno "pesante" di quello qualitativo, rischierebbe di prevalere su quest'ultimo alterando la "ponderazione relativa" fissata nel bando. Si procederà alla riparametrazione di ciascun criterio di valutazione e non del complesso dell'offerta tecnica dal momento che non si possono compensare carenze in alcune parti dell'offerta con pregi in altri. Non si procederà alla riparametrazione in caso di un solo soggetto candidato.

Si procederà alla seconda fase della coprogettazione anche in presenza di un solo progetto valido per linea di intervento.

Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del partner che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 15 – COPROGETTAZIONE- STIPULA DELLA CONVENZIONE

Successivamente alla scelta del partner secondo i criteri di cui al precedente articolo sarà convocato il Tavolo di coprogettazione di cui all'art. 6 con il mandato di procedere alla realizzazione della fase B) di cui al precedente art. 11.

Essa consiste nella discussione critica del progetto presentato e nella eventuale definizione di variazioni e integrazioni coerenti con le finalità del presente avviso anche in relazione alla progettazione sovracomunale contenuta nel Piano di Zona, nonché alla definizione degli aspetti esecutivi, di integrazione con il territorio; congiuntamente alla definizione finale del progetto si procederà all'approvazione del budget di progetto nel quale saranno evidenziate le fonti di finanziamento delle attività messe a disposizione da Sercop e dal soggetto coprogettante.

Le attività, i progetti/interventi definiti in sede di coprogettazione saranno regolati da apposita convenzione che, recependo gli elementi contenuti nel presente avviso, nella proposta progettuale presentata dal soggetto selezionato, nonché nell'attività stessa di coprogettazione, regolerà i rapporti tra l'ente ed il partner.

A tal fine Sercop inviterà il soggetto selezionato/partner a:

- stipulare la convenzione, nel termine di sessanta giorni dal provvedimento di individuazione definitiva del coprogettante;
- versare l'importo relativo alle spese contrattuali, se dovuto;
- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione

ART. 16 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto il partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di coprogettazione.

Il partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare Sercop con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare a Sercop, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività coprogettate, sia in regola con le norme di igiene e sanità; in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare a Sercop le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di coprogettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene alla formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione;
- rispettare il Codice Etico e di Comportamento di Sercop redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013 ed approvato con Delibera CDA n. 7 del 30/01/2017;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 17 – ASSICURAZIONI

Il partner assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad esso affidate nella realizzazione del progetto, sollevando Sercop da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine dovrà stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 - contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta a Sercop copia della polizza di responsabilità civile stipulata dal partner.

ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il partner è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Il partner, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla coprogettazione: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART. 19 – AVVERTENZE

La presentazione della domanda di partecipazione e la relativa proposta progettuale costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell'avviso con rinuncia ad ogni eccezione.

Sercop si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Sercop si riserva la facoltà di non individuare un partner, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

La partecipazione alle fasi della procedura selettiva (in particolar modo, fase B) dovrà essere svolta a titolo gratuito dal soggetto selezionato.

Nel caso in cui, all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali, non fosse possibile procedere alla stipula della convenzione di cui alla fase C), il soggetto selezionato nulla potrà pretendere in relazione alla partecipazione alla fase B), che riveste natura endoprocedimentale ed istruttoria.

ART. 20 – INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web di Sercop alla sezione "GARE".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a Sercop; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ART. 21 – CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo gare.sercop@legalmail.it, almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.sercop.it> sezione "GARE".

ART. 22 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra Sercop e i partecipanti al presente avviso si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare.sercop@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione presentata.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

Allegati all'Avviso:

- Progetto di massima

Modelli da compilare per presentare candidatura:

Modello 1 – Istanza di partecipazione

Modello 2 – integrativo all'istanza di partecipazione

Modello 2 bis – dichiarazione disponibilità di eventuali spazi a disposizione per la coprogettazione

Modello 3 – schede per la presentazione del Piano economico

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

SERCOP – Ufficio Acquisti – Tel. 02-93207312 mail: gare.sercop@legalmail.it

Rho,

Il Responsabile del Procedimento
ai sensi della Legge 241/90
Dott.ssa Annamaria Di Bartolo



**COPROGETTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA DEI SERVIZI INTEGRATI DOMICILIARI ANZIANI
DELL'AMBITO DEL RHODENSE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO
SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990 E DELLA LEGGE 328/2000**

PROGETTO DI MASSIMA

Il presente progetto preliminare ha l'obiettivo di definire gli obiettivi generali e specifici della coprogettazione nonché le risorse messe a disposizione, in modo da orientare i partecipanti alla predisposizione di proposte progettuali e di attività che saranno valutate ai fini della scelta del partner.

1. Premessa

La presente coprogettazione insieme ad altre azioni costituisce un tassello essenziale dell'obiettivo n. 1 del Piano di Zona Rhodense 2021-2023 (pag. 122 del piano di zona) che si propone di "Costruire un sistema di aiuto intorno agli anziani al domicilio che tenga conto in modo integrato e connesso dei diversi bisogni della persona, pur facenti riferimento a servizi differenti della rete socio assistenziale; ciò significa ricomporre in uno schema di progetto unitario intorno alla persona una rete di servizi in grado di rispondere a diversi bisogni in termini di assistenza domiciliare, solitudine, piccole manutenzioni al domicilio, trasporti, digital gap, etc. L'obiettivo non consiste nella definizione di nuovi servizi ma nella definizione in una connessione organica dei servizi esistenti sul territorio in un progetto unitario a favore della persona, attraverso un ripensamento partecipato (co-progettazione) del servizio di assistenza domiciliare Rhodense".

Si ritiene che la costruzione di una piattaforma di coprogettazione e partnership con il terzo settore costituisca lo strumento essenziale per la realizzazione del citato obiettivo.

2. Oggetto della coprogettazione

La coprogettazione ha per oggetto la realizzazione di un sistema territoriale integrato di servizi domiciliari rivolti agli anziani da gestirsi in partnership con gli enti del terzo settore. Il nuovo sistema si propone di costituire un modello innovativo di gestione degli interventi a sostegno della domiciliarità della persona anziana sia nella fase di progettazione degli interventi individuali che nella loro realizzazione attraverso la partnership con il terzo settore e la collaborazione e l'integrazione con ASST Rhodense per gli interventi socio sanitari.

3. Destinatari

Il progetto si rivolge ad anziani ultrasessantacinquenni, residenti nell'ambito del Rhodense, non autosufficienti e/o con una limitata capacità di autonomia che impedisce di soddisfare i propri bisogni assistenziali, per cui si rende necessario un intervento assistenziale al domicilio e/o comunque un aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane e un sostegno alla socialità. Si rivolge ad anziani in condizioni di fragilità non supportati da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, con lo scopo di offrire interventi volti a sostenere la permanenza a domicilio.

4. Finalità

Le finalità che si prefigge la coprogettazione sono:

- prevenire il ricovero in strutture residenziali mantenendo il più possibile al domicilio l'anziano non autosufficiente
- creare risposte unitarie per il cittadino per superare l'attuale separazione tra gli strumenti disponibili; attualmente le risposte ai bisogni di domiciliarità della comunità vengono parzialmente soddisfatte dal Sistema di Welfare pubblico attraverso due strumenti: il SAD dei Comuni, e l'ADI del sistema regionale che forniscono risposte esclusivamente prestazionali, che tengono solo parzialmente conto dei bisogni unitari della persona;
- semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni e una presa in carico multidimensionale e integrata, attraverso

un progressivo rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità;

- costruire un sistema integrato di servizi intorno ai bisogni dell'anziano;
- coordinare interventi e servizi, di realizzare un sistema di assistenza che guarda alla persona con un approccio innovativo ed unitario, integrando interventi di carattere socio-assistenziale e prestazioni socio sanitarie;
- promuovere la definizione di un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI) con servizi appropriati in ragione dei bisogni socio assistenziali e socio-sanitari di ciascuno attraverso la valutazione e progettazione da parte di una équipe multidisciplinare e interistituzionale;
- realizzare servizi di domiciliarità innovativi grazie anche all'introduzione di tecnologie che arricchiscano e non deprivano contatti e relazioni umane, offrendo un valore aggiunto ai cittadini.

5. Bisogni da soddisfare

Per attuare servizi sempre più vicini alle richieste di sostegno è necessario conoscere ciò di cui necessita la persona anziana, al fine di garantire a quest'ultima una buona qualità di vita e alle famiglie certezze e tutele. Attualmente gli anziani sono persone con condizioni di vita, istruzione ed esperienze sociali estremamente eterogenee. La cura e l'assistenza a domicilio entrano in gioco durante l'invecchiamento, quando le esigenze dell'anziano sono sempre più legate alla condizione di non autosufficienza. Per le famiglie questo momento segna l'istante in cui richiedere un sistema di supporti domiciliari, cercando servizi capaci di soddisfare i **bisogni del proprio familiare** che si trova in una situazione di temporanea, parziale o totale non autosufficienza. La maggior parte degli anziani desidera invecchiare nel proprio ambiente familiare, conservando le proprie abitudini. Per questo, sono sempre di più le famiglie che cercano soluzioni in grado di garantire un'assistenza adeguata al domicilio, al fine di evitare il disorientamento che spesso il ricovero in casa di riposo comporta. Pertanto risulta rilevante offrire servizi di assistenza a domicilio personalizzati sulla base dei bisogni delle persone non autosufficienti.

Accanto alle richieste degli anziani, è necessario considerare e cercare di dare risposte concrete anche a quelle delle loro famiglie (Caregiver), che quotidianamente si trovano alle prese non solo della cura del proprio caro, ma anche della ricerca di informazione e di supporto per accedere ai servizi di assistenza a domicilio in tempi brevi. Le famiglie cercano, pertanto, interlocutori unici capaci di:

- Farsi carico dell'intera organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio;
- Orientarle nell'attivazione dei servizi assistenziali ed eventualmente nella scelta della badante;
- Saper cogliere le difficoltà fisiche emotive e sociali e dare risposte chiare e affidabili.

6. Obiettivo generale

Attualmente nel territorio del Rhodense esiste la disponibilità potenziale di molte tipologie di servizi e prestazioni orientati al mantenimento al domicilio degli anziani fragili e con bisogni assistenziali (SAD, Rsa aperta, ADI, telesoccorso, servizi di volontariato, sportello assistenti familiari, servizio "Bussola" per l'accompagnamento alle famiglie che mantengono gli anziani non autosufficienti al domicilio...) che tuttavia rispondono ai diversi bisogni in modo frammentato e poco connesso, senza un "filo rosso" che tenga insieme gli interventi in relazione ai bisogni della persona. Inoltre l'emergenza Covid ha contribuito a far emergere nuovi e diversi bisogni, che fino a quel momento, pur presenti, erano stati silenziosi e meno evidenti, come ad esempio il problema dell'isolamento e della solitudine delle persone anziane, che spesso rappresenta un carattere distintivo della condizione degli anziani anche se non afflitti da bisogni assistenziali più gravosi.

La coprogettazione relativa alla Linea di Investimento PNRR 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" di cui al punto A.2 "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità" ha l'obiettivo di realizzare una progressiva riorganizzazione dei servizi domiciliari attraverso la costruzione di un sistema di aiuto intorno agli anziani non autosufficienti al domicilio, integrato e connesso a tutta la rete socio assistenziale e funzionale ai diversi bisogni della persona attuando una ricomposizione di tutti gli interventi funzionali al benessere della persona all'interno di un progetto individualizzato ed unitario.

L'Ambito del Rhodense si propone la costruzione di una infrastruttura, cioè di un luogo di accesso e presa in carico unitaria dei casi complessi che definisca una **progettazione personalizzata**, con riferimento a tutta la rete dei servizi

domiciliari che diventeranno oggetto della presente coprogettazione, in relazione agli specifici bisogni della persona. Sarà pertanto composta una équipe multidisciplinare composta da enti pubblici (Comuni, Sercop e Asst) e soggetti partner del terzo settore finalizzata alla progettazione sui casi complessi inviati dai Comuni.

I casi che prevedono l'attivazione plurima di servizi intorno ai bisogni dell'anziano saranno presi in carico dall'équipe che svolge funzione di coordinamento di una progettazione multidimensionale che attiva tutti gli interventi della rete territoriale (attraverso la coprogettazione), con l'obiettivo di costruire un sistema domiciliare che abbia una reale valenza di prevenzione dell'istituzionalizzazione.

La coprogettazione è quindi finalizzata alla realizzazione del suddetto sistema e prevede la preliminare costruzione di una rete territoriale integrata degli interventi socio assistenziali e socio sanitari al domicilio.

7. Obiettivi specifici

Quanto sopra descritto si concretizza nella riorganizzazione del sistema domiciliare anziani attraverso una riprogettazione integrata

A. Costituzione équipe multidisciplinare domiciliare anziani

Sercop in collaborazione con ASST Rhodense e in coerenza con le linee di indirizzo e gli standard nazionali ripresi dal PNRR Missione 5.2, sta procedendo alla **costituzione di una équipe multidisciplinare** (denominata EDA, équipe domiciliare anziani) finalizzata alla progettazione sui casi complessi e così composta:

- un Assistente sociale Case Manager, referente EDA;
- un infermiere di comunità dedicato per la valutazione dei bisogni sanitari e socio-sanitari
- un Assistente Sociale coordinatore e referente del servizio SAD territoriale comunale;
- un Assistente Sociale comunale;
- un operatore del terzo settore (educatore,...)

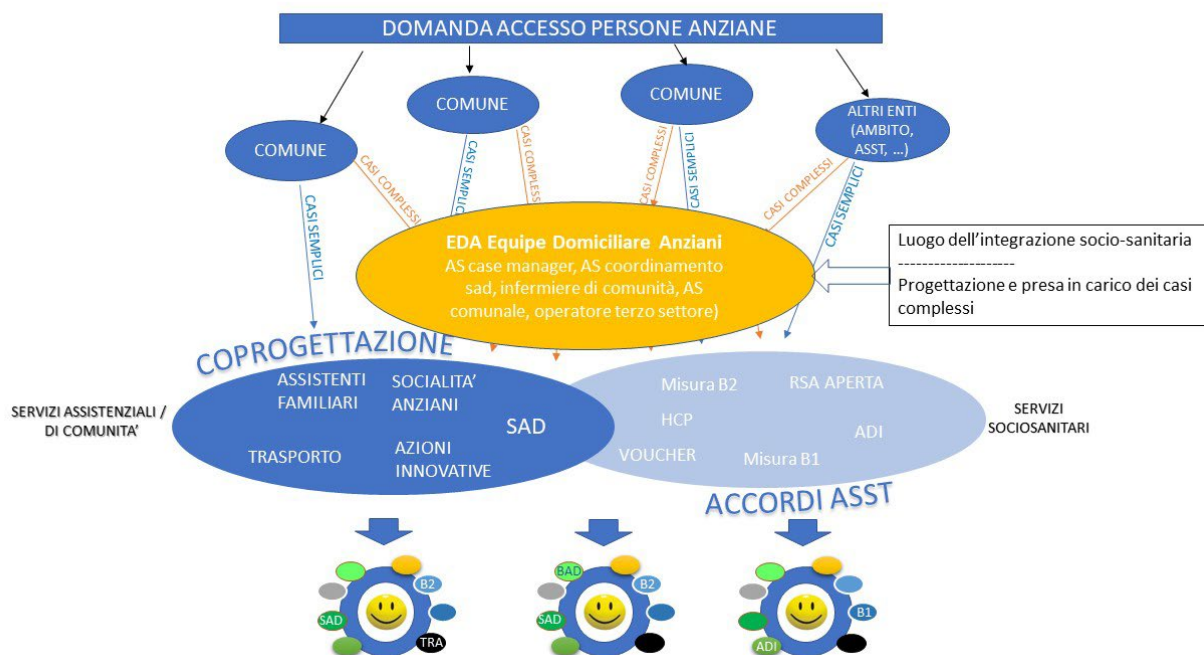
L'équipe dopo avere valutato il caso, definirà un **progetto integrato** sulla persona che, in relazione ai bisogni dell'anziano, potrà usufruire dei diversi servizi derivanti dalla presente coprogettazione nonché di quelli derivanti dagli accordi con ASST Rhodense in campo socio sanitario.

Nell'attivazione degli interventi, dovrà naturalmente essere tenuto presente il vincolo di bilancio posto dal Comune di residenza dell'utente.

Il progetto integrato ha l'obiettivo di rispondere ai bisogni dell'anziano in modo unitario e non frammentato in relazione ai diversi erogatori di servizi.

Nello schema seguente è rappresentato il funzionamento del modello

SCHEMA FUNZIONALE SERVIZI INTEGRATI DOMICILIARI ANZIANI



B. Linee di intervento

I soggetti del terzo settore coprogettanti potranno presentare progetti relativi a singoli interventi territoriali finalizzati al mantenimento del benessere dell'anziano al domicilio che, se scelti, saranno inseriti nello schema di cui sopra e potranno essere attivati in relazione alla valutazione dell'EDA, di cui i partner saranno parte integrante.

In relazione alla complessità del sistema che si intende promuovere si individuano 5 distinte linee progettuali di intervento con obiettivi specifici distinti, precisando che le prime tre linee rappresentano servizi già attivi nel Rhodense mentre le linee 4 e 5 sono proposte innovative da avviare con la presente coprogettazione, sempre con l'obiettivo della coprogettazione di ricomporre e integrare in un unico progetto individuale gli interventi rivolti alla domiciliarità e finora frammentati.

Linea 1. Assistenza domiciliare

Rappresenta la linea di intervento più matura della presente coprogettazione, se ne definiscono pertanto i caratteri di massima come finora realizzati.

Il Servizio di assistenza domiciliare opera al fine di:

- promuovere la qualità di vita delle persone in condizioni di autosufficienza parziale o non autosufficienza;
- monitorare lo stato personale presso il domicilio delle persone per promuovere interventi rispondenti al mutare delle condizioni di vita;
- evitare istituzionalizzazioni e ricoveri ospedalieri non giustificati consentendo alla persona di rimanere nel proprio ambiente di vita;
- coinvolgere attivamente e sostenere le famiglie impegnate nella cura assistenziale;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari e del privato sociale.

Gli interventi a domicilio prevedono una pluralità di prestazioni:

- cura e igiene della persona;
- cura e igiene dell'ambiente domestico;
- sostegno, accompagnamento, disbrigo di pratiche burocratiche, monitoraggio e socializzazione;

- distribuzione e consegna pasti.

È richiesto all'ente partner di definire un progetto di servizio proponendo ogni altra attività che corrisponda ad una documentata analisi del bisogno del territorio Rhodense.

L'ente partner nei casi di attivazione del servizio parteciperà alla definizione del progetto di intervento con personale tecnico proprio componente dell'EDA.

L'articolazione attuale degli interventi di assistenza domiciliare comporta un impegno di circa 32.000 ore all'anno.

Linea 2. Azioni finalizzate al mantenimento della socialità

Obiettivo è costruire un modello di risposta integrata tra i servizi di welfare tradizionali e i servizi di «prossimità» tipici del welfare di comunità. Si intende definire un sistema di cura di prossimità che contempli il sostegno ai bisogni relazionali e di contrasto alla vulnerabilità sociale.

Tra gli obiettivi specifici del progetto:

- offrire nuove risposte a un target di persone anziane in condizione di vulnerabilità sociale ed economica per migliorare le condizioni minime di sussistenza e autosufficienza e prolungare il periodo di autonomia delle persone anziane al proprio domicilio e con le proprie reti;
- costruire un Sistema di piccoli servizi domiciliari rivolti ad anziani dell'area grigia;
- integrare al sistema di cura e assistenza sociale professionale, un sistema di cura di prossimità fondato su una promiscuità tra interventi di comunità e supporto profit/no profit. In maniera tale da introdurre, dove mancano, quelle soluzioni a sostegno dei servizi e della famiglia o a supplire alle necessità mancanti capaci di incrementare il grado di autonomia della persona;
- integrare tutti gli stakeholder (P.A, Associazionismo, Terzo settore, volontariato non organizzato) nel sistema di cura di prossimità in una logica di «rete dedicata».

Il servizio è già attivo nell'Ambito del Rhodense.

È richiesto all'ente partner di definire un progetto di servizio proponendo ogni altra attività che corrisponda ad una documentata analisi del bisogno del territorio Rhodense.

L'ente partner nei casi di attivazione del servizio parteciperà alla definizione del progetto di intervento con personale tecnico proprio componente dell'EDA.

Linea 3. Promozione dell'incontro domanda offerta di assistenti familiari

Il lavoro di cura ha subito negli anni un'evoluzione non indifferente rispetto al delinearli di nuovi bisogni, legati a patologie croniche diffuse tra la popolazione anziana (Alzheimer, forme di demenza senile, ecc.).

L'incontro tra domanda e offerta di assistenti familiari dovrà essere in linea con la Legge regionale n.15/2015 e s.m.i., che ha come destinatari sia le famiglie, sia lavoratori già formati o che vogliano formarsi nell'ambito del settore della cura o dei servizi alla famiglia. La direzionalità dello sportello sarà duplice: accoglienza e formazione di chi cerca lavoro come assistente familiare (nella sua accezione più ampia) e risposta ai bisogni di individui e famiglie che cercano soluzioni ai loro problemi di cura e assistenza.

È richiesto all'ente partner di definire un progetto di servizio proponendo ogni altra attività che corrisponda ad una documentata analisi del bisogno del territorio Rhodense.

L'ente partner nei casi di attivazione del servizio parteciperà alla definizione del progetto di intervento con personale tecnico proprio componente dell'EDA.

Linea 4. Servizi di domiciliarità innovativi grazie all'introduzione di tecnologie

Si intende potenziare la possibilità di interventi a distanza anche attraverso l'utilizzo di tecnologie; la fase Covid ha evidenziato l'utilità di tali interventi nel garantire il benessere degli anziani soli purché siano finalizzati all'arricchimento e non alla privazione di contatti e relazioni umane.

Attualmente non sono presenti tali servizi nell'ambito del Rhodense e costituiscono a tutti gli effetti progettazioni innovative; è richiesto pertanto all'ente partner di definire il progetto di servizio proponendo ogni attività che corrisponda ad una analisi del bisogno del territorio Rhodense.

L'ente partner nei casi di attivazione del servizio parteciperà alla definizione del progetto di intervento con personale tecnico proprio componente dell'EDA.

Linea 5. Azioni finalizzate all'aiuto alla persona sola nelle attività quotidiane (spesa, piccole manutenzioni, attenzione medicine, ...)

All'interno di tale linea sono inclusi anche i servizi di trasporto rivolti agli anziani organizzati da associazioni di volontariato. Attualmente non sono presenti tali servizi nell'ambito del Rhodense e costituiscono a tutti gli effetti progettazioni innovative; è richiesto pertanto all'ente partner di definire il progetto di servizio proponendo ogni attività che corrisponda ad una analisi del bisogno del territorio Rhodense.

L'ente partner nei casi di attivazione del servizio parteciperà alla definizione del progetto di intervento con personale tecnico proprio componente dell'EDA.

Azioni innovative o sperimentali.

Considerato che la presente coprogettazione e ricerca di partner è un cantiere aperto all'innovazione, potranno essere presentati progetti innovativi o sperimentali per ogni altra attività ed azione non compresi tra le linee di intervento di cui sopra purché documentate da una analisi del bisogno che denoti una specifica conoscenza del territorio Rhodense o dei relativi territori comunali.

Ogni ente partner potrà presentare il proprio progetto per una o più linee, se del caso compilando il piano finanziario unicamente per le linee a cui l'ente partner intende partecipare.

8. Risorse per la coprogettazione

Le risorse stimate per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e attività messe a disposizione da Sercop è pari a € 1.070.000,00 per ogni annualità.

Il budget totale sarà finanziato con risorse economiche:

- messe a disposizione dal partner e funzionali alla realizzazione del progetto (beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive, risorse economiche derivanti da fonti di propria pertinenza e destinate al progetto), per una quota minima pari al 5%.
- messe a disposizione da Sercop, considerato l'interesse pubblico delle attività, per un importo massimo di € 1.070.000,00 all'anno, così suddivise:

LINEE ATTIVITA'	IMPORTO MASSIMO
Linea 1 Assistenza domiciliare	€ 600.000
Linea 2. Azioni finalizzate al mantenimento della socialità	€ 180.000
Linea 3. Promozione dell'incontro domanda offerta di assistenti famigliari	€ 30.000
Linea 4. servizi di domiciliarità innovativi grazie all'introduzione di tecnologie	€ 100.000
Linea 5. Azioni finalizzate all'aiuto alla persona sola	€ 100.000
Azioni innovative o sperimentali	€ 60.000

La suddetta ripartizione di risorse potrà essere modificata in sede di coprogettazione in relazione alla qualità e aderenza ai bisogni dei progetti presentati.

Le risorse di cui alla lettera b) rappresentano le risorse che l'ente Sercop mette a disposizione quale importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di coprogettazione. Il suddetto valore si intende quale contributo finanziario che dovrà essere puntualmente definito in sede di svolgimento della coprogettazione.

Il **valore complessivo del progetto** sarà definito in sede di coprogettazione in relazione alle risorse effettivamente conferite dal partner, comprensive di valorizzazioni di beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse

umane aggiuntive e ogni altra risorsa messa a disposizione dall'ente partner, e alle linee attivate.

I budget potranno anche non essere tutti assegnati, nel caso in cui i progetti non soddisfino i requisiti previsti dalla presente coprogettazione.

In linea di massima e salvo diverse evidenze che emergano in sede di coprogettazione sarà selezionato un solo partner per ogni linea di intervento.

Potranno essere ammessi più partner laddove le azioni proposte su una stessa linea:

- siano connotate da caratteristiche e peculiarità territoriali
- nel caso in cui i progetti presentati appartengano alla stessa linea di azione ma soddisfino bisogni differenti.

Al termine del primo triennio e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo.

9. Sistema di governance

Tento conto della complessità e innovatività del progetto nonché della necessità di massima integrazione e dialogo tra le linee progettuali ai fini della definizione del sistema integrato, è previsto, a seguito della firma della convenzione, un sistema di governance così delineato:

livello	organismo
Programmazione e valutazione	Cabina di Regia coprogettazione
Gestionale e operativo	EDA Equipe domiciliare anziani

Per quanto attiene il livello programmatico e di verifica la Cabina di Regia sarà attiva per tutta la durata della convenzione e si riunirà con cadenza almeno semestrale.

Alla Cabina di Regia è affidato il compito di monitorare il percorso, valutare in modo partecipato gli esiti dell'attività e intervenire nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti in corso di sviluppo del percorso, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni. In una logica circolare ha quindi funzioni di programmazione, monitoraggio, verifica e valutazione.

La suddetta Cabina sarà composta:

- dal direttore di Sercop o suo delegato
- dal responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90
- dal responsabile dell'area anziani
- da un massimo di tre rappresentanti dei partner del terzo settore

Per quanto attiene al livello gestionale ed operativo sarà attivata l'EDA composta come indicato al paragrafo 7 con compiti di progettazione sui casi e di valutazione dell'efficacia degli interventi integrati; i membri del terzo settore partecipanti all'EDA saranno presenti in relazione alla necessità di attivazione degli interventi delle diverse linee progettuali. L'EDA si riunirà con cadenza almeno settimanale in coerenza con le necessità progettuali dei casi.

Il suddetto modello di governance potrà essere modificato qualora le esigenze di gestione della coprogettazione lo richiedessero previa proposta del tavolo di coprogettazione e approvazione del Cda di Sercop.